

AS1598 - PREZZI DEL LATTE OVINO IN SARDEGNA

Roma, 18 giugno 2019

Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Interni
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo
Regione Sardegna

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, facendo seguito alla comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni e del Capo di Gabinetto del Ministero delle Attività Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (di seguito anche MIPAAFT) pervenuta in data 23.04.2019¹, nella sua riunione del 12 giugno 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito ai contenuti dell’accordo sui prezzi di cessione del latte ovino in Sardegna, raggiunto nel mese di marzo 2019 ad esito di complesse trattative tra trasformatori e allevatori, avviate e condotte dai due Ministeri per far fronte alle violente proteste dei pastori dei primi mesi dell’anno 2019.

L’accordo, concluso ai tavoli tecnici tenuti il 26 febbraio e il 9 marzo 2019 presso la prefettura di Sassari per la “*definizione di una metodologia relativa ai prezzi finali dei prodotti correlando il prezzo del latte alle dinamiche del mercato del formaggio (DOP sarde)*”, prevede l’impegno dei trasformatori a corrispondere:

- un acconto pari a 72 cent/litro per il latte ovino conferito nel mese di febbraio 2019;
- un acconto pari a 74 cent/litro per i mesi da marzo 2019 a fine campagna casearia;
- un conguaglio finale nel mese di novembre 2019, calcolato sulla base dei prezzi medi ponderati del pecorino romano della Borsa merci di Milano per il periodo novembre 2018-ottobre 2019, secondo la seguente metodologia:

¹ A questa comunicazione risultano allegati i verbali delle riunioni tenute presso il MIPAAFT (21 febbraio 2019) e presso la Prefettura di Sassari (26 febbraio 2019, 9 e 15 marzo 2019).

Prezzo del pecorino romano	Prezzo del latte
6 euro kg	0,72 cent/litro
6,50 euro kg	0,76 cent/litro
7 euro kg	0,83 cent/litro
7,50 euro kg	0,90 cent/litro
8 euro kg	0,96 cent/litro
8,50 euro kg	1,02 cent/litro

Tale impegno, come riportato nel verbale dell'incontro svoltosi in prefettura a Sassari il 9 marzo 2019, appare strettamente connesso ad altri due, che ne costituiscono il presupposto logico: *i.* l'accordo delle parti in base al quale *"al fine di salvaguardare la qualità della produzione, ed anche per il rilancio commerciale dell'intera filiera, il costo base di vendita del pecorino romano non può essere al di sotto dei 6 euro al chilogrammo"* (verbale del 26 febbraio 2019); *ii.* l'impegno, assunto formalmente dal Capo di Gabinetto del MIPAAFT, di *"coinvolgere nel tavolo di filiera la grande distribuzione"* (verbale del 9 marzo 2019).

Come emerge dalla lettura dei suddetti verbali, gli operatori economici coinvolti nell'accordo hanno espressamente richiesto al MIPAAFT di verificare con l'Autorità la coerenza con la normativa antitrust degli accordi raggiunti in materia di prezzi del latte ovino².

In proposito, nella nota del 23.04.2019, i due Capi di Gabinetto del Ministero degli Interni e del MIPAAFT hanno rilevato che: *i.* l'intervento dei due Ministeri nella gestione della vertenza sul prezzo del latte ovi-caprino in Sardegna è stato determinato dalla violenza delle proteste dei pastori, culminate in episodi criminali o comunque ai limiti della legalità; *ii.* le prime due riunioni relative alle possibili misure da attivare nel settore si sono svolte al Viminale, mentre successivamente è stato avviato, presso la Prefettura di Sassari, un tavolo tecnico a cui hanno partecipato le associazioni di categoria, gruppi organizzati di pastori e gli imprenditori del settore, con la loro associazione rappresentativa; *iii.* le parti private hanno raccolto l'invito del Governo ad una definizione della vertenza che segnasse un ritorno alla normalità dal punto di vista dell'ordine pubblico, anche tramite l'adozione di misure eccezionali e transitorie quali quelle relative alla determinazione del prezzo minimo del latte, che comunque è soggetto a conguaglio a fine campagna.

Al fine di comprendere il contesto fattuale in cui si inseriscono le intese sui prezzi che hanno definito la vertenza tra allevatori e trasformatori in Sardegna appare comunque necessario descrivere, sia pure in sintesi, le caratteristiche peculiari che connotano il mercato del pecorino romano DOP, al

² In particolare, due caseifici di trasformazione aderenti al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano hanno depositato agli atti del procedimento istruttorio AL21 avviato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 62 del DI 1/2012 (su cui vedi *infra*) una dichiarazione nella quale hanno evidenziato che *"la partecipazione ai cd. Tavoli Sardegna che si sono succeduti dal 14 febbraio al 15 marzo u.s. rappresenta un'iniziativa alla quale le singole imprese hanno partecipato su convocazione e richiesta del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo"* e che: *"le conclusioni raggiunte non rappresentano manifestazione della volontà delle imprese, quanto piuttosto il tentativo di addvenire – su imposizione della pubblica autorità – ad un accordo che ponesse fine alle note questioni di ordine pubblico che l'intera vicenda relativa alla vendita del latte ovino in Sardegna aveva sollevato"*.

quale viene destinata la gran parte del latte ovino prodotto nell'area definita dal relativo disciplinare³.

La caratteristiche peculiari del mercato del pecorino romano DOP e del latte ovino in Sardegna

Il mercato del pecorino romano DOP è caratterizzato strutturalmente da continue e periodiche oscillazioni dei volumi venduti, che hanno una durata media di qualche anno e che conducono ad una significativa instabilità e volatilità dei prezzi tanto del formaggio, quanto del latte ovino destinato alla sua produzione. Ciò è dovuto alla natura del pecorino romano DOP, realizzato con latte fresco di pecora prodotto nel corso della cd. "annata casearia" (dal mese di ottobre/novembre a quello di luglio/agosto dell'anno successivo)⁴ e soggetto ad una stagionatura media di 6/8 mesi, con un periodo massimo di permanenza in magazzino di 16/18 mesi⁵. Il mercato del pecorino romano DOP è, dunque, connotato da una forte "stagionalità", dovuta, in primo luogo, alla periodicità e variabilità (non controllabile *ex ante*) nella produzione del latte ovino, nonché alla fase di stagionatura del formaggio, che può essere conservato in *stock*. Tali caratteristiche rendono il prezzo del pecorino romano DOP ordinariamente soggetto a fluttuazioni cicliche in cui (i) a una fase di tendenziale crescita del prezzo che si verifica quando, a fronte di una produzione stabile o in diminuzione, la domanda si fa più pressante, riducendo le scorte di prodotto immagazzinate dai trasformatori, segue (ii) una fase successiva in cui l'aumento dei prezzi induce ad un aumento della produzione con il formarsi progressivo di scorte e una conseguente diminuzione dei prezzi.

Per comprendere fino in fondo le caratteristiche di tale mercato, occorre tener conto inoltre di tre aspetti fondamentali: **1.** i trasformatori aderenti al Consorzio di tutela⁶ acquistano tutto il latte ovino prodotto e conferito quotidianamente dai propri soci (nel caso delle cooperative) e fornitori (nel caso dei trasformatori industriali); **2.** la grande maggioranza del latte ovino raccolto viene utilizzata per la produzione di pecorino romano DOP, al quale viene destinata una percentuale, sostanzialmente stabile nel tempo, pari all'incirca al 70% del totale della materia prima; **3.** le quantità di latte ovino prodotte possono variare di circa il 10-20% tra un'annata casearia e l'altra e dipendono in prevalenza

³ L'area definita nel disciplinare di produzione della DOP Pecorino Romano comprende le Regioni Sardegna (dove è concentrata la maggior produzione ossia il 96% circa) e Lazio (dove viene prodotto il 4% circa) e la provincia di Grosseto (allo stato non vi è nessun produttore).

⁴ In proposito occorre rilevare che in Sardegna generalmente la produzione del latte (cd. curva della lattazione) aumenta progressivamente dall'inizio dell'annata casearia (a dicembre si produce circa il 7-8%) fino al mese di Aprile (quando si produce circa il 20%) per poi ridiscendere fino alla conclusione dell'annata casearia nel mese di luglio (in cui si produce circa il 6-7%).

⁵ Il mercato del pecorino romano DOP è, dunque, connotato da una forte "stagionalità", dovuta, in primo luogo, alla periodicità e variabilità nella produzione del latte ovino, nonché alla fase di stagionatura del formaggio, che può essere conservato in *stock*.

⁶ Il Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano DOP, costituito nel novembre del 1979 per volontà di un gruppo di operatori del Lazio e della Sardegna, ha ottenuto (il 14 gennaio del 1981) dall'allora Ministero dell'Agricoltura di concerto con il Ministero dell'Industria l'affidamento dell'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del Pecorino Romano. Dal 28 aprile 2002 il Consorzio ha ottenuto il nuovo incarico per la tutela della DOP da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Gli scopi del Consorzio, specificati nello statuto, comprendono la tutela e la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione del Pecorino Romano, la tutela della denominazione in Italia e all'estero, l'incremento del consumo e il miglioramento qualitativo del prodotto, in collaborazione con organi e istituzioni regionali, nazionali e comunitarie. Aderiscono al Consorzio 33 imprese di produzione di pecorino romano DOP (21 cooperative e 12 trasformatori industriali) e un confezionatore.

da fattori esogeni non controllabili dagli allevatori, quali l'andamento climatico stagionale. Esse risentono, tuttavia, anche dell'alimentazione degli animali e della consistenza degli allevamenti, che sono riconducibili invece alle scelte delle singole aziende zootecniche. In proposito occorre evidenziare che in Sardegna il sistema produttivo primario è estremamente frammentato, essendo presenti all'incirca 12.000 allevamenti, a fronte di una domanda più aggregata costituita da poco più di una trentina di trasformatori tra cooperative (che rappresentano il 60% circa della produzione) e caseifici industriali.

In via generale, sulla base di tali elementi, si può pertanto affermare che, secondo l'andamento ciclico e la stagionalità che connotano questo mercato, l'aumento della quantità di latte ovino prodotto e conferito quotidianamente dagli allevatori ai trasformatori induce una crescita proporzionale della produzione del pecorino romano DOP, che determina nel tempo (circa 12/16 mesi) una diminuzione dei prezzi tanto del formaggio, quanto della materia prima. Questo è ciò che, sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità, sembra essere avvenuto anche verso la fine del 2018 e agli inizi del corrente anno, quando l'aumento della produzione di latte ovino nel corso dell'annata casearia 2017/2018 (+18% rispetto alla precedente)⁷ ha determinato un incremento della produzione di pecorino romano DOP (+18%)⁸, che ha indotto una diminuzione sia del prezzo all'ingrosso del formaggio, che nei primi mesi del 2019 ha raggiunto i 5,53 €/kg (-26% rispetto alla media del 2018), che del latte ovino destinato alla sua produzione, che nel mese di gennaio 2019 è sceso fino a 0,62 cent/litro (-37% rispetto alla media del 2018)⁹.

Viste tali caratteristiche peculiari del mercato del pecorino romano DOP, già in passato vi sono stati periodi di "crisi" del settore in cui la remunerazione della materia prima e quella del formaggio hanno subito drastiche diminuzioni a fronte di un aumento della produzione, ad esempio nel 2017 nel corso del quale il latte ovino ha registrato un prezzo medio alla stalla di 0,63 €/litro e il formaggio di 5,58 €/kg.

D'altra parte, proprio l'instabilità del mercato lattiero caseario e l'estrema volatilità dei prezzi, con ovvie ripercussioni negative sui produttori della filiera interessata, hanno costituito la base della scelta assunta in ambito comunitario di consentire, a determinate e specifiche condizioni, una regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP in deroga alla disciplina sulla concorrenza e, nello specifico, al divieto di intese restrittive di cui all'art. 101 TFUE. In particolare, l'art. 150 del

⁷ Nell'annata casearia 2017/2018 sono stati prodotti 198.116.804 litri di latte mentre nella precedente 2016/2017 erano stati prodotti 161.881.977 litri.

⁸ Nell'annata casearia 2017/2018 sono stati prodotti 341.270 q.li, di pecorino romano mentre nella precedente 2016/2017 erano stati prodotti 278.564 qu.li.

⁹ Si evidenzia inoltre che il pecorino romano DOP si è caratterizzato nel corso della sua storia per la forte vocazione all'*export* (pari all'incirca al 65% della produzione), in particolare nel continente nord americano (che rappresenta più del 60% del totale dell'*export*). Ciò rappresenta, senz'altro, una grande opportunità di sbocco, ma anche un'ulteriore fattore di instabilità per il prodotto, sostanzialmente vulnerabile di fronte agli andamenti dei flussi commerciali internazionali, le cui dinamiche sono influenzate dalla forte competizione degli altri Paesi esportatori di prodotti caseari simili (Spagna, Francia, Romania). Si tenga conto che dai dati a disposizione emerge come le esportazioni abbiano subito nel 2018 una forte contrazione su base annua (-30,6%), soprattutto proprio con riferimento al mercato USA (-40%), a fronte di un consistente aumento registrato nell'annata precedente. Anche con riguardo a tali andamenti fortemente ciclici delle esportazioni, un ruolo molto importante è rivestito dal ciclo delle scorte acquistate da parte dei *trader* internazionali (per cui a fronte di una annata di ingenti acquisti di forme di pecorino ne segue un'altra quasi sempre caratterizzata da una diminuzione delle vendite).

Regolamento 1308/2013, cd. *Regolamento OCM*¹⁰ (prima art. 126 *quater* del Regolamento 1261/2012, cd. *Pacchetto latte*)¹¹ prevede la possibilità che, su richiesta di un'organizzazione riconosciuta o di un gruppo di operatori, gli Stati Membri possano stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta dei prodotti caseari DOP e IGP, purché sussista un accordo preventivo tra i produttori del latte crudo e i produttori del formaggio interessato nell'area geografica considerata e vengano rispettate una serie di condizioni, tra cui coprire solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione, al fine di adeguare l'offerta alla domanda e contribuire al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto, senza consentire la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione.

Tuttavia, per quanto riguarda il pecorino romano DOP, sembra potersi affermare che l'adozione e applicazione da parte del Consorzio di tutela del primo *Piano di regolazione dell'offerta*, non abbia prodotto gli effetti di riequilibrio auspicati. La determinazione di un tetto produttivo globale alla produzione, di quote da assegnare ai singoli caseifici e di una contribuzione differenziata nel caso di superamento di tali soglie non appare aver avuto, nella sostanza, alcun effetto sui quantitativi di pecorino romano DOP: nell'annata 2016/2017, la produzione totale è stata pari a 278.557 q.li rispetto ad un tetto di 250.000 q.li (con uno sfioramento di 28.560 q.li), mentre nell'annata casearia 2017/2018 la produzione totale si è attestata sui 341.832, a fronte di un tetto di 280.000 q.li (con uno sfioramento di 61.671 q.li). Lo stesso Consorzio di tutela, nella "Relazione sullo stato di attuazione del Piano per le annate casearie 2016/2017 – 2017/2018", presentata al MIPAAFT, ha rilevato in proposito come: *"L'applicazione delle contribuzioni aggiuntive differenziate ai produttori non ha avuto l'effetto deterrente sulla produzione, tanto è vero che oltre la metà dei produttori hanno sfiorato la propria indicazione produttiva aziendale. Questo significa che le scelte industriali delle singole aziende prescindono dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva e sono motivate da altre dinamiche. Esse si possono riassumere in due contesti differenti: 1. Il primo riguarda l'assoluta anarchia del sistema produttivo primario il quale reagisce alle condizioni di produzione senza una programmazione generalizzata ma esclusivamente motivata da ragioni contrattuali (valore del latte unitario). Questo fa sì che in alcuni contesti produttivi quali le cooperative sociali, il conferimento del latte essendo un processo obbligatorio [...] non può essere regolato alla fonte. 2. Il secondo*

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (cd. Regolamento OCM, che ha incorporato il Regolamento n. 261/2012 cd. *Pacchetto latte*).

¹¹ Il *Pacchetto Latte* ha introdotto importanti novità nella disciplina dei rapporti negoziali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari al fine di rispondere alla difficile situazione del mercato lattiero sfociata nella crisi del 2009 e soprattutto di contribuire, in vista dell'abolizione delle quote latte entro il 2015, alla stabilizzazione del mercato stesso e dei redditi dei produttori di latte e al rafforzamento della trasparenza nel settore attraverso strumenti di gestione del mercato e delle relazioni contrattuali di filiera. Il *Pacchetto latte* ha introdotto l'ammissibilità di accordi sulla programmazione della produzione dei formaggi DOP e IGP (art. 126 *quinquies*) per le ragioni esplicitate nelle "premesse" del Regolamento stesso. La possibilità per gli Stati Membri di stabilire norme vincolanti per la regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP è stata collegata alla difficile situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari, che ha registrato un'enorme volatilità dei prezzi (con un crollo nel 2008/2009), dovuta a diverse ragioni, tra cui le "condizioni meteorologiche estreme in Oceania", nonché la successiva crisi economica finanziaria, che ha comportato una caduta della domanda di prodotti a livello mondiale con "ovvie ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi [...] vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, e nel quadro dell'abolizione del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme che regolano l'offerta di tale formaggio [...]" (par. 2 e 17) Tali considerazioni sono state riportate anche nel nuovo Regolamento 1308/2013 (par. 129 delle *Premesse*).

riguarda l'assenza di produzioni di pregio alternative al Pecorino Romano DOP, quali potenzialmente potrebbero essere il Pecorino sardo e il Fiore Sardo DOP, relegati purtroppo a referenze commerciali secondarie a marche aziendali, spesso concorrenziali alle stesse DOP."

Il procedimento istruttorio AL21

Sulla scorta delle proteste dei pastori sui prezzi di cessione del latte ovino in Sardegna e della pubblicazione, l'11 febbraio 2019, dei costi medi mensili di produzione elaborati da ISMEA, il 14 febbraio 2019 l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012, nei confronti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP e di trentatré caseifici di trasformazione, cooperative e industriali, ad esso aderenti. In particolare, il procedimento era volto ad accertare se le condotte poste in essere da tali operatori, nei mesi di dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019 potessero essersi sostanziate nell'imposizione, ai fornitori di latte ovino di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e, nello specifico, nella determinazione, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, di prezzi palesemente al di sotto dei costi medi di produzione in violazione degli artt. 62, comma 2, lett. a), del D.L. 1/2012 e 4, comma 2, lett. c), del *Regolamento di attuazione*, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015.

Con provvedimento adottato in data 12 giugno 2019, l'Autorità, preso atto degli accordi sui prezzi di cessione del latte ovino in Sardegna, raggiunti presso la prefettura di Sassari nel mese di marzo 2019, a valere per il periodo febbraio/novembre 2019, ha deliberato la chiusura del caso per il venir meno dei motivi di intervento.

Valutazioni conclusive

Ciò posto, in relazione al contesto fattuale di riferimento, l'Autorità ritiene che la valenza degli accordi sui prezzi raggiunti presso la Prefettura di Sassari debba essere valutata nel contesto giuridico e fattuale di riferimento, alla luce della crisi del settore lattiero caseario sardo e delle caratteristiche peculiari del mercato del pecorino romano DOP, tenendo conto della natura eccezionale e transitoria degli impegni assunti dai trasformatori "*su imposizione della pubblica autorità*" per far fronte ad una situazione emergenziale determinata dalla violenza delle proteste dei pastori dei primi mesi del 2019, scaturite in "*episodi criminali o comunque ai limiti della legalità*". Pertanto, ad avviso dell'Autorità, seppure tali accordi si configurino astrattamente quali intese restrittive della concorrenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della Legge 287/1990 e/o 101 del TFUE, sia con riferimento alla fissazione congiunta tra imprese di trasformazione concorrenti di un prezzo di acquisto omogeneo del latte ovino, sia in relazione alla fissazione comune dell'obiettivo di un prezzo all'ingrosso del pecorino romano non inferiore ai 6 euro al kg, tuttavia essi non appaiono nello specifico caso concreto censurabili in quanto non sono frutto di autonome scelte imprenditoriali dei soggetti coinvolti.

Proprio per tale motivo l'Autorità ritiene, in questa sede, al fine di scongiurare che situazioni come quelle oggi in esame si possano ripresentare in futuro, di dover svolgere alcune considerazioni in merito alle possibili misure da adottare, in una logica strutturale di lungo periodo, al fine di far fronte alle fluttuazioni del mercato del pecorino romano DOP e di garantire una maggiore stabilità complessiva del sistema, a vantaggio dell'intero comparto e, in particolare, di consentire meccanismi

di soluzione di eventuali future crisi che non implicino necessariamente interventi finalizzati a sospendere i meccanismi di mercato nella filiera interessata.

In questa prospettiva, sul solco delle riforme già adottate da Governo e Parlamento¹², si potrebbero ipotizzare diversi interventi volti ad una ristrutturazione e razionalizzazione del comparto primario dell'allevamento ovino, che appare eccessivamente frammentato, finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza, organizzazione e competitività delle imprese che operano sul mercato della produzione del latte ovino¹³.

Le imprese di allevamento potrebbero poi essere utilmente coinvolte nella pianificazione dell'offerta del pecorino romano DOP, attraverso un ripensamento delle previsioni del *Piano di regolazione* adottato dal Consorzio di tutela ai sensi dell'art. 150 del Regolamento CE 1308/2013. In proposito si è già avuto modo di osservare come *“tutte le deroghe previste dalla specifica normativa settoriale all'applicazione della disciplina della concorrenza, anche laddove apparentemente rivolte ai settori della prima trasformazione industriale, risultano specificamente destinate a tutelare il settore primario della produzione agricola, maggiormente esposto alla volatilità dei mercati e ad un conseguente rischio di instabilità dei redditi. Ciò pone, quindi, un'esigenza di monitorare costantemente il rispetto della rappresentatività della componente agricola nell'ambito delle decisioni assunte dal Consorzio, con riferimento sia agli obiettivi produttivi individuati sia alle concrete modalità con cui i Piani di Regolazione vengono attuati ed applicati”*¹⁴.

In tal senso, occorrerebbe, altresì, rafforzare le disposizioni del *Piano di regolazione* affinché le stesse possano produrre quegli effetti di adeguamento dell'offerta alla domanda e di contributo al mantenimento della qualità e allo sviluppo dei prodotti lattiero caseari a denominazione d'origine specificamente previsti dalla normativa comunitaria in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza.

Infine, ad avviso dell'Autorità, sarebbe auspicabile, per un verso, una maggiore diversificazione della destinazione del latte ovino, investendo sulla produzione di formaggi alternativi rispetto al Pecorino Romano DOP, a denominazione di origine protetta o generici, per l'altro, procedere alla ricerca di nuovi mercati di sbocco, sia per la materia prima che per i prodotti caseari da essa derivati, al fine di contribuire ad una maggiore stabilità del sistema nel suo complesso.

¹² La crisi del comparto del latte ovicaprino è stata affrontata da Governo e Parlamento mediante l'adozione: i) di cinque risoluzioni parlamentari da parte della XIII Commissione Permanente Agricoltura - la n. 7-00069 Cadeddu, la n. 7-00148 De Carlo, la n. 7-00182 Gadda, la n. 7-00184 Spena, la n. 7-00185 Gastaldi - aventi ad oggetto *“Iniziativa a sostegno del comparto del latte ovicaprino”* e approvate in via definitiva in data 21/03/2019; ii) del D.L. 27/2019 del 29/03/2019, recante *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”*, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019 n. 44, pubbl. in Gazz. Uff. 28.05.19 n. 123. Il testo normativo, per quanto concerne specificamente il comparto del latte ovino, prevede interventi governativi di tipo economico-finanziario a sostegno del settore (artt. 1, 2 e 5) e istituisce, nell'ottica di una maggiore trasparenza dei dati di produzione lungo tutta la filiera, un rigoroso sistema di monitoraggio in relazione alla materia prima latte (vaccino, ovino e caprino) e ai prodotti lattiero caseari (art. 3).

¹³ Al riguardo si potrebbe fare riferimento alle forme di aggregazione previste dalla normativa interna e comunitaria al fine di superare le debolezze strutturali della filiera (cfr. Regolamento (UE) 1308/2013 in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, Decreto MIPAAF n. 15164 del 12 ottobre 2012 e D.L. n. 51 del 5 maggio 2015 convertito dalla Legge n. 91 del 1 luglio 2015).

¹⁴ Cfr. parere AS1381 *MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI PIANI DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEI FORMAGGI DOP* del 24 maggio 2017, pubbl. in Boll. 22/2017.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da parte degli Enti destinatari al fine di assicurare una maggiore stabilità complessiva del mercato del pecorino romano DOP, che consenta il definitivo superamento dei suddetti accordi di prezzo e di evitare il ripetersi in futuro della necessità di interventi idonei ad incidere sui normali meccanismi di mercato della filiera.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
